

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 61/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta della Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore degli Affari generali, personale e
riforma della Regione.

il 28 novembre 2024

Dirigenti esterni. Abrogazione del comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 13 novembre 1998,
n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e della legge
regionale 9 ottobre 2024, n. 15 (Dirigenti esterni. Interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 4,
della legge regionale n. 31 del 1998)

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nel presente disegno di legge si prevede all'articolo 1 che, dalla data di entrata in vigore della legge sono abrogati il comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e la legge regionale 9 ottobre 2024, n. 15 (Dirigenti esterni. Interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998).

La disposizione rappresenta un adempimento dell'impegno preso dalla Presidente della Regione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. 20601 del 20 novembre 2024, al fine di superare i rilevi sollevati dai Ministri competenti sulla legge regionale n. 15 del 2024.

All'articolo 2, si prevede la norma di invarianza finanziaria.

All'articolo 3, si disciplina l'entrata in vigore della legge dalla data di pubblicazione nel BURAS, data dalla quale decorrerà l'effetto abrogativo pro futuro delle disposizioni normative in esame.

Relazione sulla quantificazione degli oneri finanziari

Il disegno di legge in oggetto, avendo carattere ordinamentale, non determina maggiori oneri per la finanza pubblica, anzi, in quanto elimina definitivamente l'indennità dovuta ai dirigenti esterni revocati prima della scadenza, potrà comportare significativi risparmi di spesa.

Relazione sull'attuazione digitale della proposta normativa ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della legge regionale n. 24 del 2016.

Al presente disegno di legge, contenete disposizioni di carattere ordinamentale, si darà attuazione con le piattaforme informatiche presenti nell'Amministrazione regionale.

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

CORRIAS, Presidente - FASOLINO, Vice Presidente - COCCO, Segretario e relatore - CHESSA - COCCIU - LOI - MATTA - SPANO - TRUZZU

Relazione per l'Aula

On. Cocco

Pervenuta il 16 dicembre 2024

Il disegno di legge n. 61 "Dirigenti esterni. Abrogazione del comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 15 (Dirigenti esterni. Interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998).", presentato dalla Giunta regionale, su proposta della Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione il 28 novembre 2024, prevede, dalla data di entrata in vigore della legge, l'abrogazione espressa del comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 15 (Dirigenti esterni. Interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998).

La Prima Commissione ha iniziato e concluso l'esame della proposta nella seduta del'11 dicembre 2024. Il testo è stato licenziato all'unanimità.

Esso è composto, nello specifico, dai seguenti articoli:

L'articolo 1 abroga espressamente il comma 4 dell'articolo 29 della legge n. 31 del 1998, che garantisce al dirigente revocato, a titolo di indennità, la metà della retribuzione contrattualmente spettantegli per il periodo intercorrente tra la revoca e l'ordinaria scadenza del contratto. Tale disposizione è stata oggetto di una interpretazione autentica operata dalla legge regionale 9 ottobre 2024, n. 15 - approvata in seguito alla presentazione di un disegno di legge della Giunta - e motivata dalla finalità di conseguire un risparmio della spesa pubblica. Il legislatore ha, infatti, ritenuto che l'indennizzo dovesse correttamente trovare fondamento al verificarsi di una lesione o di un pregiudizio in capo al destinatario della revoca da valutare considerando l'intero status lavorativo e professionale del revocato. Tuttavia, al fine di superare alcuni rilievi sollevati dai ministri competenti, la Giunta, come si evince dalla relazione, ha preso l'impegno di presentare il disegno di legge in esame che consente, da una parte, di superare i citati rilievi e, nel contempo, di garantire la finalità di conseguire, attraverso la definitiva eliminazione dell'indennità dovuta ai dirigenti esterni revocati prima della scadenza, significativi risparmi di spesa.

L'articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria, che, come sottolineato nella relazione sulla quantificazione degli oneri finanziari, deriva dal carattere ordinamentale della proposta.

Infine, l'articolo 3, coerentemente con gli accordi intrapresi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, prevede l'entrata in vigore della legge dal giorno della sua pubblicazione sul BURAS.

TESTO DEL PROPONENTE**TESTO DELLA COMMISSIONE**

Art.1

Art.1

Abrogazioni

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e la legge regionale 9 ottobre 2024, n. 15 (Dirigenti esterni. Interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 4 della legge regionale n. 31 del 1998).

(identico)

Art. 2

Art. 2

Norma Finanziaria

Norma Finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

(identico)

Art. 3

Art. 3

Entrata in vigore

Entrata in vigore

1 La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

(identico)